


Diritto alla salute: ultime sentenze

written by Redazione | 15/03/2022



Lesione del diritto alla salute; onere probatorio incombente sul danneggiato; responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale; permesso di soggiorno per cure mediche.

Covid-19: l'obbligo vaccinale

In tema di vaccinazioni anti Covid 19, va riconfermata la legittimità di un intervento normativo dello Stato volto alla previsione di un obbligo vaccinale per determinate categorie di soggetti, tanto più in ambito scolastico, settore in cui, all'esigenza di protezione della salute pubblica - di per sé già determinante - deve aggiungersi la necessità di garantire la continuità della didattica in presenza che costituisce strumento di sviluppo della persona umana da improntarsi a criteri di efficienza, solidarietà ed eguaglianza non sempre sufficientemente protetti dalla modalità a distanza.

Le misure contestate si inseriscono nel quadro di una strategia generale di contrasto alla pandemia e non risultano essere sproporzionate né discriminatorie, né lesive dei diritti fondamentali dei destinatari, atteso che il diritto

all'autodeterminazione di quanti abbiano deciso di non vaccinarsi è da ritenersi recessivo rispetto alla tutela di beni supremi quali sono la salute pubblica e il diritto allo studio in condizioni di uguaglianza. Ciò tanto più in considerazione del fatto che il diritto alla salute del singolo è garantito dalle previsioni legislative che consentono l'esenzione ovvero il differimento dell'obbligo vaccinale in presenza di situazioni cliniche incompatibili.

Consiglio di Stato sez. III, 28/01/2022, n.416

Sospensione dal servizio dei docenti non vaccinati

La sospensione tout court dal servizio dei docenti non vaccinati risulta essere una misura corretta in quanto prevista in ragione della tipicità della prestazione lavorativa degli stessi. La disciplina introdotta è razionalmente finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento dell'attività scolastica in presenza in condizioni tali da ridurre il più possibile il concretizzarsi di situazioni di pericolo per la salute pubblica in quanto in grado di incentivare l'estendersi della pandemia; l'obbligo vaccinale risulta correttamente e scientificamente giustificato alla luce dell'autorevolezza degli studi e delle ricerche effettuati dagli Enti statali istituzionalmente competenti in materia di sicurezza sanitaria. In ordine alla prospettata lesione di un diritto costituzionalmente tutelato a non essere vaccinato come già affermato nel Decreto 4531/2021 TAR Lazio, deve essere rilevato ad una sommaria delibazione che il prospettato diritto, in disparte la questione della dubbia configurazione come diritto alla salute, non ha valenza assoluta né può essere inteso come intangibile, avuto presente che deve essere razionalmente correlato e temperato con gli altri fondamentali, essenziali e posteriori interessi pubblici quali quello attinente alla salute pubblica a circoscrivere l'estendersi della pandemia e a quello di assicurare il regolare svolgimento dell'essenziale servizio pubblico della scuola in presenza.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 17/12/2021, n.7394

Liquidazione del danno per la lesione del

diritto alla salute

In tema di liquidazione del danno per la lesione del diritto alla salute, nei diversi aspetti o voci di cui tale unitaria categoria si compendia, l'applicazione dei criteri di valutazione equitativa, rimessa alla prudente discrezionalità del giudice, deve consentirne la maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento, anche attraverso la cd. personalizzazione del danno. Infatti, in via generale non pare inutile ricordare che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, essendo compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli.

Tribunale Tivoli sez. I, 26/11/2021, n.1698

Cure tempestive non ottenibili dal servizio pubblico

In tema di erogazione da parte del S.S.N. di cure tempestive non ottenibili dal servizio pubblico, il relativo diritto, allorquando siano prospettati motivi di urgenza suscettibili di esporre la salute a pregiudizi gravi ed irreversibili, deve essere accertato in base ai presupposti richiesti dalla disciplina dettata, in materia sanitaria, dall'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, art. 1, applicabile *ratione temporis*.

In altre parole, la discrezionalità della pubblica amministrazione nel valutare sia le esigenze sanitarie di chi chieda una prestazione del S.S.N., sia le proprie disponibilità finanziarie, viene meno quando l'assistito chieda il riconoscimento del diritto all'erogazione di cure tempestive non ottenibili dal servizio pubblico, facendo valere una pretesa correlata al diritto alla salute, per sua natura non suscettibile di affievolimento.

Corte appello Firenze sez. lav., 04/11/2021, n.634

Prevalenza del diritto alla salute

collettiva

Non va sospeso il decreto del Ministero dell'istruzione 6 agosto 2021 n. 257 che ha imposto al personale docente e non docente della scuola di accedere ai locali esclusivamente con certificazione verde.

(Nella specie, data l'assenza di violazioni della privacy e la prevalenza del diritto alla salute collettiva, è stata respinta l'istanza di riforma dell'ordinanza cautelare del Tar Lazio che aveva confermato la piena partecipazione del personale docente e non docente alla campagna vaccinale contro il Covid-19).

Consiglio di Stato sez. III, 30/10/2021, n.5950

La mancanza di conseguenze dannose della condotta medica

In tema di responsabilità medica, il danno in senso giuridico non può dirsi esistente solo perché sia stato vulnerato un diritto, ancorché costituzionalmente garantito, quale il diritto alla salute. Infatti se la condotta colpevole del medico non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla malattia o sulla lesione lamentata, non può dirsi sussistente alcun danno in senso giuridico, posto che quest'ultimo sussiste solo se dalla lesione del diritto sia altresì derivata una perdita, patrimoniale o non patrimoniale che sia.

Corte appello Firenze sez. IV, 29/09/2021, n.1828

Responsabilità sanitaria e lesione del diritto alla salute

In tema di lesione del diritto alla salute da responsabilità sanitaria, la perdita di chance a carattere non patrimoniale consiste nella privazione della possibilità di un miglior risultato sperato, incerto ed eventuale (la maggiore durata della vita o la sopportazione di minori sofferenze) conseguente – secondo gli ordinari criteri di derivazione eziologica – alla condotta colposa del sanitario ed integra evento di danno risarcibile (da liquidare in via equitativa) soltanto ove la perduta possibilità sia apprezzabile, seria e consistente.

Tutela del diritto alla salute

L'azione esperita dal proprietario del fondo danneggiato per conseguire l'eliminazione delle cause di immissioni rientra tra le azioni negatorie, di natura reale, a tutela della proprietà ed è volta a far accertare in via definitiva l'illegittimità delle immissioni e ad ottenere il compimento delle modifiche strutturali del bene indispensabili per farle cessare; limite invalicabile all'esercizio del diritto di proprietà e alle esigenze della produzione è la tutela del diritto di salute nei rapporti di vicinato.

Tribunale Trapani sez. I, 28/06/2021, n.546

Diritto alla salute dello straniero

Il giudice investito, ai sensi del d.lg. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5, della richiesta del questore di proroga del trattenimento finalizzato alla identificazione dello straniero da espellere o all'organizzazione del viaggio di rimpatrio è chiamato a valutare l'esistenza del rischio pandemico non in quanto direttamente lesivo del diritto alla salute dello straniero trattenuto, ma in quanto evento che nella sua obiettività si frapponga alle operazioni di identificazione dello straniero o, ancora, di organizzazione del viaggio di rimpatrio giustificando, o meno, la concessione della proroga al trattenimento.

Cassazione civile sez. I, 25/06/2021, n.18320

Sanità pubblica e pianificazione finanziaria

In tema di sanità pubblica vige il principio secondo il quale, alle Regioni è conferito un potere di pianificazione finanziaria, che costituisce il momento di sintesi tra le esigenze di contenimento della spesa pubblica e la tutela del diritto alla salute. La determinazione da parte dell'Amministrazione del tetto di spesa e la suddivisione di esso tra le varie attività assistenziali costituiscono esercizio del potere di programmazione sanitaria, a fronte del quale la situazione del privato è di

interesse legittimo.

Tribunale Napoli sez. X, 24/05/2021, n.4876

Diritto di informazione del paziente

Il medico che viola il dovere di informare il paziente, può essere responsabile due diversi tipi di danni: 1) un danno alla salute, sussistente quando sia ragionevole ritenere che il paziente, su cui grava il relativo onere probatorio, se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all'intervento e di subirne le conseguenze invalidanti, 2) un danno da lesione dell'autodeterminazione in se stesso, il quale sussiste quando, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale o non patrimoniale, diverso dalla lesione del diritto alla salute, con specifico riferimento all'ipotesi di intervento eseguito correttamente, dal quale siano tuttavia derivate conseguenze dannose per la salute, ove tale intervento non sia stato preceduto da un'adeguata informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli. Il medico può essere chiamato a risarcire il danno alla salute solo se il paziente dimostri, anche a mezzo di presunzioni, che, se pienamente informato, avrebbe probabilmente rifiutato l'intervento.

Cassazione civile sez. III, 12/05/2021, n.12593

Lesione del diritto alla salute

Il danno biologico, rappresentato dall'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, è pregiudizio ontologicamente diverso dal cd. danno morale soggettivo, inteso come sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute. Esso, ordinariamente liquidato con il metodo cosiddetto tabellare in relazione a un barème medico legale che esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni a ogni persona, può essere incrementato in via di personalizzazione in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegare e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute.

Lesione del diritto alla salute da responsabilità sanitaria: perdita di chance

In tema di lesione del diritto alla salute da responsabilità sanitaria, la perdita di chance a carattere non patrimoniale consiste nella privazione della possibilità di un miglior risultato sperato, incerto ed eventuale (la maggiore durata della vita o la sopportazione di minori sofferenze) conseguente – secondo gli ordinari criteri di derivazione eziologica – alla condotta colposa del sanitario ed integra evento di danno risarcibile (da liquidare in via equitativa) soltanto ove la perduta possibilità sia apprezzabile, seria e consistente.

Tribunale Aosta sez. I, 20/04/2021, n.115

Consenso informato

In merito alla lesione al diritto all'autodeterminazione, deve essere evidenziato che la violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni: a) un danno alla salute, quando sia ragionevole ritenere che il paziente sul quale grava il relativo onere probatorio, se correttamente informato, avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento (onde non subirne le conseguenze) b) un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, predicabile se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute.

Tribunale Napoli sez. VIII, 12/02/2020

Diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie

In tema di protezione internazionale, nei casi in cui “ratione temporis” sia applicabile l'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, ai fini del riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, la vulnerabilità del richiedente può anche essere conseguenza di una seria esposizione al rischio di

una lesione del diritto alla salute adeguatamente allegata e dimostrata, né tale primario diritto della persona può trovare tutela esclusivamente nell'art. 36 del d.lgs. n. 286 del 1998, in quanto la ratio della protezione umanitaria rimane quella di non esporre i cittadini stranieri al rischio di condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo di diritti della persona, come quello alla salute, e al contempo di essere posti nella condizione di integrarsi nel paese ospitante anche attraverso un'attività lavorativa, mentre il permesso di soggiorno per cure mediche di cui al citato art. 36 si può ottenere esclusivamente mediante specifico visto d'ingresso e pagamento delle spese mediche da parte dell'interessato.

(Nella specie la S.C. ha cassato il decreto impugnato che aveva rigettato la domanda di permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, ritenendo che in relazione alla patologia da cui era affetto il richiedente - malattia tumorale del cavo orale - fosse possibile ottenere permessi specifici per motivi di salute, senza peraltro valutare neanche le violenze subite nel paese di transito).

Cassazione civile sez. I, 04/02/2020, n.2558

Personalizzazione del danno biologico

In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno biologico, rappresentato dall'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, è pregiudizio ontologicamente diverso dal cd. danno morale soggettivo, inteso come sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute; esso può essere incrementato in via di "personalizzazione" in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute.

Corte appello Bari sez. III, 08/01/2020, n.8

Tutela del diritto alla salute dei cittadini

In tema di inibitoria volta alla tutela del diritto alla salute dei cittadini e consumatori messo a repentaglio dal mancato rispetto dell'orario di chiusura per

sale slot imposto da apposita ordinanza sindacale, va evidenziato che tale provvedimento viene in rilievo nella misura in cui il suo mancato rispetto sia tale da compromettere effettivamente la salute dei cittadini o consumatori.

In sostanza, ai fini dell'accoglimento dell'inibitoria è necessaria la prova che la limitazione dell'orario di funzionamento degli apparecchi da gioco lecito così come disposta con l'ordinanza sindacale sia effettivamente idonea ad incidere in senso positivo sul fenomeno della ludopatia, limitandolo o riducendone la diffusione.

Tribunale Milano sez. X, 29/11/2019

Prevalenza del diritto alla salute

Nel giudizio di contemperamento disciplinato dall'art. 844 c.c., deve ritenersi che il diritto alla salute prevalga sempre, imponendo la riduzione delle immissioni entro limiti tollerabili.

T.A.R. Napoli, (Campania) sez. V, 21/11/2019, n.5465

Responsabilità sanitaria

Ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica, o l'insorgenza di nuove patologie, e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione.

Cassazione civile sez. III, 11/11/2019, n.28991

Risarcimento del danno non patrimoniale

In materia di risarcimento del danno non patrimoniale, pur riconoscendosi l'autonomia concettuale e giuridica del danno biologico e morale, essi costituiscono tutti espressione di un danno unitariamente inteso come danno alla persona e, quindi, risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c., essendosi sostituita alla tradizionale tripartizione tra danno morale, biologico e patrimoniale, l'attuale

bipartizione tra danno patrimoniale (ex art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale.

Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominato (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), pertanto, risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno, dovendosi allo stato individuare un solo danno alla persona, nel quale confluiscono i danni derivanti dalla lesione del diritto alla salute, i pregiudizi morali e gli altri eventuali pregiudizi purché meritevoli di tutela, sulla base della normativa comunitaria, costituzionale o di legge ordinaria. Tale danno, così come è unitario, va unitariamente liquidato, tenendosi conto naturalmente della natura e dell'entità dei pregiudizi che sono derivati nel singolo caso concreto e, quindi, va personalizza.

Tribunale Benevento, 21/10/2019, n.1798

Il deficit informativo nel rapporto medico-paziente

La violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni: a) alla salute, sussistente quando sia ragionevole ritenere che il paziente, su cui grava il relativo onere probatorio, se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all'intervento subendone le conseguenze invalidanti; b) da lesione del diritto all'autodeterminazione in se stesso, quando, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute.

Cassazione civile sez. III, 19/09/2019, n.23328

Modalità di assegnazione in cura dei pazienti

In tema di personale medico addetto ad un reparto ospedaliero, l'art. 63, comma 8, del d.P.R. n. 761 del 1979, secondo il quale "le modalità di assegnazione in cura dei pazienti debbono rispettare criteri oggettivi di competenza, di equa distribuzione del lavoro, di rotazione nei vari settori di pertinenza", si interpreta nel

senso che, ai fini della distribuzione degli incarichi (nella specie, l'assegnazione degli interventi chirurgici ai medici del reparto), assume valore prioritario la competenza e la capacità degli operatori sanitari, dovendosi ritenere una diversa soluzione, che assegni preminenza ad un criterio di equa ripartizione del lavoro, in contrasto con il fondamentale diritto alla salute dei cittadini.

Cassazione civile sez. lav., 19/08/2019, n.21473

Corretta valutazione della malattia psichica

Lo stato di salute, anche psichica, incompatibile con il regime carcerario, tale da giustificare l'applicazione della detenzione domiciliare di cui all'art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen., non si limita ad ogni stato morboso o psicofisico capace di determinare una situazione di esistenza al di sotto di una soglia di dignità da rispettarsi anche nella condizione di restrizione carceraria, poiché deve contemplarsi l'esigenza di non ledere il fondamentale diritto alla salute e il divieto di trattamenti inumani.

Cassazione penale sez. I, 18/07/2019, n.50682

Diritto alla salute di un condannato

Le modalità di esecuzione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, stabilite nella sentenza pronunciata dal giudice della cognizione, possono essere modificate dal giudice dell'esecuzione, osservando le disposizioni contenute nell'art. 666 c.p.p.

La richiesta di differimento dell'esecuzione della pena sostitutiva per ragioni di salute non può essere ritenuta come rientrante - in modo molto generico - tra le istanze di modifica delle modalità di esecuzione della pena sostitutiva.

Ed allora, la competenza generale a disporre il differimento dell'esecuzione penale va attribuita al Tribunale di Sorveglianza, organo giudiziario precipuamente configurato per bilanciare il diritto alla salute di un condannato con l'esigenza di garantire effettività all'esecuzione della sentenza di condanna.

Cassazione penale sez. I, 27/06/2019, n.36054

Imputato con stato mentale bisognoso di cure

Va sostituita la misura inframuraria con quella degli arresti domiciliari da eseguire presso un luogo di cura, di assistenza o di accoglienza in presenza di disturbo di controllo negli impulsi, con la previsione di somministrazione di farmaci stabilizzanti dell'umore in quanto lo stato di mente dell'imputato appare tale da renderne necessaria la cura attraverso un adeguato percorso di assistenza psicologica e farmacologica, in difetto si avrebbe un vulnus al diritto alla salute cui ogni cittadino, ancorché detenuto, ha diritto per dettato costituzionale ex art. 32 Cost. ed Europeo (art. 3 CEDU).

Tribunale Bari sez. uff. indagini prel., 14/06/2019